



COMUNE DI
TELTI

Via Kennedy n° 2 07020 Telti (SS)
Tel. 0789/1712888 www.comune.telti.ss.it
Posta elettronica: protocollo@comune.telti.ss.it
ufficio.cultura@comune.telti.ss.it

SETTORE SERVIZI SOCIO-CULTURALI

Allegato determinazione num. 764 del 02.10.2025

Bando permanente

per l'assegnazione dei contributi per il sostegno alla locazione

ANNO 2025

LA RESPONSABILE DEL SETTORE RENDE NOTO

Che è indetto un bando di concorso pubblico per la presentazione delle domande di contributo destinato all'integrazione del pagamento dei canoni di locazione relativi all'anno 2025, ai sensi dell'art.11 della Legge n. 431 del 09.12.1998, che istituisce il Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, Delibera della Giunta Regionale n. 36/36 del 9 luglio 2025, approvato con Determinazione del Responsabile del settore num. 764 del 02.10.2025.

Che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione a valere sulle risorse assegnate al Fondo Nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione.

Possono partecipare a tale bando i titolari di contratti di locazione **ad uso residenziale** di unità immobiliari di proprietà privata o pubblica site nel comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale.

Il contratto deve risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda, ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno al quale si riferisce il bando.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché nelle categorie catastali riferite ad usi non abitativi.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2

della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. La titolarità della nuda proprietà non è causa di esclusione. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della relativa quota. Il richiedente è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, si trovi nell'impossibilità giuridica a godere del bene (ad esempio a causa di assegnazione della casa all'altro coniuge in sede di separazione). Non sono ammessi i richiedenti che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

Art.1 Destinatari e requisiti di partecipazione al concorso

Sono ammessi a concorrere alla assegnazione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione di cui all'art. 11, comma 3, della L. 431/98, i soggetti che, alla data della presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1. essere cittadini italiani e comunitari residenti nel Comune di Telti al momento della domanda o per il periodo relativamente al quale si richiede il contributo, unitamente al nucleo familiare occupante l'alloggio oggetto del contratto;
2. essere cittadini di Stati non aderenti all'Unione Europea in possesso di un regolare titolo di soggiorno e residenti nel Comune di Telti al momento della domanda;
3. non essere titolare, unitamente a tutti i componenti del nucleo occupante il medesimo alloggio, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2, L.R. n. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale;
4. non essere titolare, unitamente a tutti i componenti il nucleo familiare, di contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado tra coniugi non separati legalmente;
5. essere conduttore, di un alloggio di proprietà pubblica o privata, con esclusione degli alloggi di E.R.P. disciplinati dalla L.R. n. 13/89 articolo 2;

Le frazioni di mese inferiori a quindici giorni sono escluse dal calcolo del contributo.

La concessione del contributo è subordinata alla sussistenza dei seguenti **requisiti**:

- a) Fascia A: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 15.688,40), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre fino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;
- b) Fascia B: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma al limite di reddito previsto per l'edilizia sovvenzionata, pari ad € 16.828,00, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%. L'ammontare del contributo non può essere superiore a € 2.320,00;

I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando.

La domanda deve essere presentata dal titolare del contratto di locazione.

Il requisito della titolarità del contratto di locazione si riferisce al soggetto richiedente il contributo.

Art.2 Nucleo familiare

Il nucleo familiare che occorre considerare è quello del richiedente /titolare contratto di locazione, così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del presente bando o per il periodo relativo al contratto di locazione per il quale si richiede il contributo.

Art.3 Autocertificazione dei requisiti.

Le domande di partecipazione devono essere presentate in forma di dichiarazione sostitutiva a norma del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 4 Cumulabilità con altri contributi per il sostegno alla locazione

È ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni, entro i limiti dell'ammontare massimo del contributo in parola e fatte salve disposizioni statali contrarie.

La cumulabilità con altri contributi non ha rilevanza al fine della trasmissione del fabbisogno comunale alla Regione, ma sarà valutata dal Comune prima di procedere alla liquidazione delle somme in favore degli utenti ammessi.

Eventuali somme non liquidate ad un cittadino, perché già beneficiario di altro contributo, possono essere utilizzate per soddisfare il fabbisogno residuo degli altri aventi diritto nell'anno di riferimento.

Art. 5 Modalità di determinazione del contributo ed individuazione dei beneficiari

I Comuni fissano l'entità dei contributi, nel rispetto dei limiti massimi di cui al precedente articolo 1.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Gli utenti che nell'arco dell'anno siano stati titolari di contratti di locazione in più di un Comune dovranno presentare istanza a tutti i Comuni interessati. A tal fine, i Comuni, nel predisporre i modelli per la presentazione della domanda, prevederanno dei campi in cui l'utente possa indicare gli altri comuni ai quali abbia già presentato o intenda presentare istanza nel medesimo anno.

Ciascun Comune trasmetterà alla Regione il proprio fabbisogno in relazione alle mensilità di propria competenza. Nel calcolo del fabbisogno, ciascun Comune dovrà tenere conto del canone di locazione annuale (ossia dovrà considerare il canone sostenuto nei mesi di residenza anche negli altri comuni) e dopo avere determinato il contributo, come illustrato all'art. 8, dovrà parametrarlo al canone di locazione relativo al contratto di locazione nel proprio comune

Art.6 Formazione e pubblicazione della graduatoria

Il Comune dopo aver proceduto all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità, predispone la graduatoria generale, secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda. La graduatoria generale, è approvata con Determinazione del Responsabile del Servizio Sociale ed è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, si precisa che a tutela della riservatezza delle persone richiedenti nella graduatoria si indicheranno esclusivamente le iniziali dei richiedenti ed il corrispondente numero del protocollo della domanda presentata.

Potranno essere presentate eventuali osservazioni e opposizioni entro il termine di 10 gg consecutivi dalla pubblicazione della graduatoria.

La collocazione in graduatoria non determina direttamente il diritto alla corresponsione del contributo, il quale sarà condizionato all'entità dell'erogazione del fondo da parte dell'Assessorato regionale competente.

Art.7 Durata ed entità del contributo

Il contributo è erogato nei limiti delle risorse che saranno effettivamente trasferite al Comune dalla Regione Sardegna, nel rispetto della graduatoria generale in misura proporzionale rispetto all'importo trasferito al Comune.

L'entità del contributo è determinata in relazione all'incidenza del canone, quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato, ed in relazione al valore dell'ISEE.

Il contributo decorre dal 1° Gennaio 2025 e comunque dal primo giorno del mese successivo alla data di stipula del contratto se successiva alla data suddetta.

Nel presente bando il contributo concedibile al beneficiario si ottiene moltiplicando il contributo mensile per il numero dei mesi per i quali sia riscontrabile la ricevuta dell'avvenuto pagamento.

Art.8 Modalità di erogazione del fondo

Il Comune provvederà al pagamento del contributo a coloro che si sono collocati utilmente in graduatoria di cui al precedente art.6dopo aver acquisito la documentazione attestante il pagamento del canone al locatore. Al fine di far fronte alle situazioni di morosità e quindi ai casi in cui il richiedente sia impossibilitato a presentare al Comune la documentazione attestante l'avvenuto pagamento, lo stesso Comune può, ai sensi e nei modi indicati nell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 11della L. n. 431/1998, prevedere che i contributi destinati ai conduttori vengano erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima.

Art.9 Termine di presentazione delle domande

Per la presentazione delle domande di cui al presente bando il **termine è fissato nel giorno Venerdì 31 OTTOBRE 2025. Le domande presentate fuori termine saranno escluse.**

Art.10 Modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente bando permanente devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune, a disposizione presso l'Ufficio Servizi Sociali e c/o il sito web www.comune.telti.ss.it.

Le istanze, debitamente compilate in ogni parte devono essere sottoscritte dal richiedente, ed indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso, ed essere presentate o a mano all'Ufficio Protocollo del Comune, via Kennedy n. 2, o via mail indirizzo mail: protocollo@comune.telti.ss.it

Art.11 Controlli e sanzioni

Spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva.

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze.

L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e ad ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

Art.12 Informativa sull'uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante

(art.13 reg.UE 2016/679)

I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali, strumentali, connesse al presente procedimento, con le modalità e nei limiti stabiliti dal vigente Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati, potranno essere comunicati agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa.

Art.13 Norme finali

Per quanto non espressamente previsto in questo Bando Pubblico si fa rinvio a quanto disposto dall'art. 11, comma 8 della Legge 09 Dicembre 1998, n. 431, dal Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 07.06.1999 e ss.mm.ii, e dalla Deliberazione della Giunta Regionale n.28/11 del 31/07/2024, oltre che alle leggi vigenti ad esse collegate.

Telti, 02 ottobre 2025

LA RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI

F.to Dott.ssa Laura Puggioni